



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Ufficio vigilanza concessioni e PPP

omissis

UVCP prot. n. 28205/2022

(da citare nelle comunicazioni)

Oggetto: Comune di C. – Segnalazione illegittimità del servizio di accertamento e riscossione IMU e TASI- Nota di definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4.7.2018

Rilevato in fatto

Con nota prot. n. 28205 del 14.4.2022, il Sig. *omissis*, nella qualità di Consigliere comunale del comune di C., ha trasmesso all'Autorità un esposto relativo all'affidamento del servizio di cui in oggetto.

Con l'esposto, in particolare, il segnalante ha censurato la violazione dei criteri di economicità, imparzialità e trasparenza nell'affidamento alla società *omissis*, atteso che, a fronte di una determina a contrarre e di atti politici di indirizzo aventi ad oggetto l'attività di supporto alla riscossione, successivi atti degli organi comunali avrebbero esternalizzato il diverso servizio di accertamento e riscossione tributi, tra l'altro durante il periodo di vigenza di un precedente affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni avente ad oggetto il medesimo servizio.

L'esponente ha poi contestato l'illegittimità di tutti gli atti di accertamento notificati ai contribuenti dalla concessionaria *omissis*, asserendo la nullità degli stessi per carenza dei requisiti di legittimazione in capo al sottoscrittore.

Pertanto, con nota prot. n. 40852 del 27.5.2022, questa Autorità ha trasmesso al comune di C. una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 13, comma 4, del regolamento di vigilanza, chiedendo alla stazione appaltante di relazionare sulle citate procedure e di allegare tutta la documentazione ritenuta rilevante.

Con nota prot. n. 52109 del 27.6.2022, il comune di C. ha riscontrato la richiesta di informazioni, relazionando sul citato affidamento e fornendo i chiarimenti richiesti; tali chiarimenti sono stati, tuttavia, nuovamente contestati dall'esponente, che, con nota prot. n. 56941 del 11.7.2022, ha evidenziato ulteriori profili di possibile criticità nell'affidamento del citato servizio alla *omissis*.



Pertanto, con nota prot. n. 67495 del 22.8.2022, questa Autorità ha chiesto al comune di C. di specificare la natura del servizio affidato alla *omissis* e di allegare tutti gli atti di gara relativi all'affidamento di cui trattasi; con successiva nota prot. n. 77353 del 29.9.2022 è stata poi richiesta la trasmissione del contratto/documento di stipula relativo alla gara in oggetto.

Con note prot. nn. 72316 del 13.9.2022 e 80961 del 11.10.2022, il comune di C. ha riscontrato le richieste dell'Autorità e trasmesso documentazione sufficiente per la definizione del procedimento.

Conclusione del procedimento

Preliminarmente, si osserva che, in relazione al censurato profilo dell'illegittimità degli atti impositivi adottati dal concessionario del servizio di riscossione, l'esposto deve essere archiviato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d) del vigente regolamento interno di vigilanza: l'Autorità non è infatti competente a pronunciarsi sulla nullità degli atti di imposizione di tributi adottati dalla concessionaria, in quanto tale accertamento esula dalla materia contratti pubblici.

Viceversa, dall'istruttoria espletata e dai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante sono emerse criticità relative ad un difetto di trasparenza nell'operato della stazione appaltante in relazione all'affidamento del servizio di cui in oggetto, motivo per il quale si adotta il presente atto di conclusione del procedimento in forma semplificata, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento di Vigilanza.

In particolare, il principio di trasparenza rappresenta uno dei capisaldi dell'azione amministrativa e deve permeare l'operato delle stazioni appaltanti in qualunque settore della propria attività. Tale principio è individuato, in via generale, dall'art. 1 della legge n. 241/1990 e, nello specifico settore degli appalti, dall'art. 29 del d. lgs. n. 50/2016. Trattandosi di principio fondamentale, esso si applica anche alle procedure sotto soglia (come quella oggetto della presente definizione del procedimento in forma semplificata), in considerazione del richiamo contenuto nell'art. 36, comma 1, del codice dei contratti all'art. 30, comma 1, della medesima disposizione normativa: qualunque affidamento soggiace dunque al rispetto di diversi principi, tra i quali quello di trasparenza.

Come ampiamente precisato da diverse pronunce della Corte di Giustizia dell'U.E. (cfr. sent. C-507/03, 532/03), una delle diverse declinazioni del principio di trasparenza consiste nell'obbligo di fornire informazioni necessarie alle imprese, al fine di consentire la partecipazione al procedimento di aggiudicazione o il deposito di un'offerta, senza che ciò si traduca nell'obbligo di osservare le formalità prescritte dalle direttive di settore.

La stessa Corte di Giustizia (nella pronuncia del 16 febbraio 2012, C-72/10 e C-77/10) ha poi evidenziato, in proposito, la sussistenza di un vero e proprio obbligo, imposto alla stazione appaltante, di disegnare la procedura di affidamento *"in modo chiaro, preciso ed inequivocabile"*.

Orbene, nel caso di specie, l'istruttoria ha evidenziato una palese violazione del suindicato principio, dalla quale ha origine anche la segnalazione oggetto della presente definizione in forma semplificata del



procedimento, atteso che la stazione appaltante non ha mai definito con chiarezza l'oggetto della procedura di affidamento all'operatore economico *omissis*.

Infatti, benché in tutti i riscontri forniti alle richieste di chiarimenti trasmesse da questa Autorità la stazione appaltante abbia sempre affermato di aver esternalizzato l'attività di mero supporto alla gestione e riscossione delle entrate comunali, alcuni documenti di gara evidenziano, al contrario, una particolare incertezza nell'oggetto dell'affidamento.

Ed infatti, se da un lato la delibera di Giunta n. 127 del 2021, allegata dalla stessa stazione appaltante, costituisce atto di indirizzo avente ad oggetto l'affidamento "dell'attività di supporto all'ufficio tributi", nella lettera di invito trasmessa all'operatore economico affidatario del servizio è menzionata, tra gli altri, l'attività di "recupero coattivo di IMU e TASI per gli anni pregressi".

Ancora, i verbali di gara allegati dalla stazione appaltante su richiesta di questa Autorità hanno ad oggetto l'affidamento diretto del servizio di "gestione dell'accertamento e riscossione tributi".

La stessa contraddittorietà emerge poi dall'esame di due successivi provvedimenti, adottati dal medesimo soggetto a distanza di pochi giorni: la determina a contrarre n. 6/2021 adottata dal responsabile del servizio si riferisce espressamente all'affidamento del servizio di supporto alla riscossione, mentre la successiva determina di affidamento n. 7/2021, adottata dal medesimo responsabile, contiene ancora una volta il riferimento all'affidamento del servizio di "gestione accertamento e riscossione tributi (IMU)".

L'incertezza sull'esatto oggetto dell'appalto si evince anche nella predisposizione dei documenti di gara, atteso che l'art. 3 del capitolato d'appalto fa espresso riferimento ai "servizi di verifica, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili".

È del tutto evidente, dunque, che la condotta tenuta dal Comune di C. si traduce, nella sostanza, in una violazione del principio di trasparenza, nel senso declinato dalla Corte di Giustizia prima evidenziato, atteso che, dall'esame di tutta la documentazione relativa all'affidamento del servizio di cui trattasi, non è consentito desumere in modo chiaro, preciso ed inequivocabile l'oggetto del contratto e, in particolare, se lo stesso sia relativo all'attività di riscossione dei tributi comunali o a quella di mero supporto agli organi preposti alla riscossione.

Tutto ciò rappresentato, alla luce delle considerazioni suesposte, si definisce la presente istruttoria ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici, contestando a codesta amministrazione in indirizzo di aver adottato, in relazione ad una procedura di gara, atti imprecisi e contraddittori, in modo illegittimo e in contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Pertanto, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento di vigilanza, si raccomanda alla stessa di adottare, per il futuro, atti chiari, univoci, inequivocabili e non contraddittori che delimitino con chiarezza l'oggetto degli affidamenti di commesse pubbliche, al fine di non ingenerare incertezze nell'operato di operatori economici e soggetti terzi.



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Ufficio vigilanza concessioni e PPP

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del vigente Regolamento di vigilanza, il presente provvedimento è notificato alla stazione appaltante e, per conoscenza alla controinteressata *omissis* e all'esponente.

Il Dirigente

F.L.

Filippo Romano

Atto firmato digitalmente